



CITTÀ DI PIOSSASCO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 56 del 27/12/2024

**OGGETTO: RICOGNIZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA -
RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS N. 201/2022**

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventisette** del mese di **Dicembre** alle ore **18:05**, in **PIOSSASCO**, nella sala delle adunanze posta nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria e in seduta di Prima convocazione. Alle 19:04 viene posto in trattazione l'argomento di cui all'oggetto, iscritto al numero 7 dell'ordine del giorno della seduta consigliare. Sono presenti le/i Sig.re/i:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	RANERI SIMONA	X		10	MASCIA STEFANO	X	
2	PIRILLO CALOGERO	X		11	FERRARA CARLO	X	
3	MONTALDO SILVIA	X		12	GERBALDO ROBERTO	X	
4	BALDARI SILVIA	X		13	POLASTRI STEFANO	X	
5	VENTURA CALOGERO	X		14	CRAVERO IVANA	X	
6	KHARBOUCHE SIHAM	X		15	COTRONEO MASSIMILIANO	X	
7	DEL SIGNORE CHIARA	X		16	GIACCHERO FEDERICA	X	
8	VENEZIANO GABRIELE	X		17	PALAZZOLO ORAZIO	X	
9	GATTI PIERANGELO	X					

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione **il vice Segretario Appiano dott. Andrea** .

Il Sig. Calogero Pirillo assume la Presidenza e accerta che sono presenti n. 17 su n. 17 in carica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che gli interventi sono registrati su file digitali ai sensi dell'art. 68 del Regolamento di organizzazione e di funzionamento del Consiglio Comunale;

Su relazione della Sindaca Simona Raneri;

Si dà atto che nella relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (pagina 15) è stata riportata erronea tabella sul trasporto scolastico, che è stata pertanto corretta e consegnata ai consiglieri;

Visti:

gli articoli 14 (ex art. 16 del trattato CE) e 106 (ex art. 86, paragrafo 2 del trattato Ce) del Testo unico sul funzionamento dell'Unione Europea, così come modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130;

gli articoli 76 e 117, primo comma e secondo comma, lettera e, della Costituzione;

l'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;

il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, adottato dal Governo in attuazione della legge di delega 5 agosto 2022, n. 118;

Rilevato che:

- l'art. 2, lett. c), del d.lgs. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;
- i servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

Tenuto conto, altresì, di quanto disposto dall'art. 2, lett. d), del d.lgs. 201/2022 che definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quali servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio; i servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente;

Considerato che l'art. 30 d.lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

Appurato che la ricognizione:

- rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato d.lgs. 201/2022;

- rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;

- è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

Precisato altresì che la relazione:

- è pubblicata, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;

- è resa accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Preso atto:

- del contenuto dell'art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, primo comma, così come modificato dal decreto legislativo 4 febbraio 2023, n. 13, art. 1, sesto comma, che attribuisce al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la competenza a regolare la materia dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica), per i quali non opera un'autorità di regolazione;

- che in attuazione a quanto disposto dal citato articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica – Divisione IV ha adottato il decreto n. 639 del 31/8/2023;

Preso atto, altresì, del contenuto del Decreto del MEF del 24.4.2023, recante “Misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle aggregazioni dei servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201”;

Richiamati:

- l'art. 42 del d.lgs. 267/2000 (TUEL);
- il d.lgs. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il decreto n. 639 del 31/8/2023 “Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022 (Ministero delle imprese e del made in Italy)”;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 TUEL, il solo parere di regolarità tecnica, non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento ricognitivo alcun riflesso finanziario, diretto o indiretto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, inseriti nella presente deliberazione;

Sentite la dichiarazione di voto del consigliere Polastri come verbalizzato per estrazione integrale da file video;

Con n. 15 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Polastri e Palazzolo) espressi con votazione palese, su n. 17 consiglieri presenti e n. 15 votanti;

DELIBERA

1- di approvare la proposta di deliberazione della Sindaca in ogni sua parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2 - di approvare, in attuazione dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022, la relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

3 - di disporre, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, la pubblicazione della relazione sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa contestualmente all'ANAC attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Quindi, accertata l'urgenza di dare attuazione al disposto dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

con successiva votazione e con n. 16 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuti (Polastri) espressi con votazione palese, su n. 17 consiglieri presenti e n. 16 votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4, del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente del Consiglio
Calogero Pirillo

vice Segretario
Appiano dott. Andrea

(atto sottoscritto digitalmente)